



**CAPITANERIA DI PORTO  
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO  
MESSINA**

**Tel. +39 (0) 090344444 Centr. +39 (0) 090.45830- Telefax + 39 (0) 0905730832**

**Casella Posta Elettronica - [so.cpmessina@mit.gov.it](mailto:so.cpmessina@mit.gov.it)**

**ORDINANZA N° 94/2017**

Il Comandante della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto,  
Capo del circondario marittimo di Messina:

**VISTA** la segnalazione pervenuta in data 6 settembre 2017 relativa alla presenza di circa 10 (dieci) presunti ordigni bellici di forma cilindrica di circa 30 cm, adagiati sul fondale a circa 7 metri dalla battigia ad una profondità di circa 1 metro, nella zona di mare antistante l'esercizio commerciale "Risacca dei due mari" in località Torre Faro del Comune di Messina, approssimativamente in posizione Latitudine **38°16'12" N** - Longitudine **015°39'07" E**;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;

**VISTI** gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

**RENDE NOTO**

- **CHE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE LOCALITÀ TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA, IN POSIZIONE LATITUDINE 38°16'12" N LONGITUDINE 015°39'07" E, E' STATA SEGNALATA LA PRESENZA DI CIRCA 10 (DIECI) PRESUNTI ORDIGNI BELLICI;**
- **CHE NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI E DELL'EVENTUALE BONIFICA, LO SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO È DA RITENERSI PERICOLOSO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ;**

**ORDINA**

**Art. 1** con effetto immediato, nello specchio acqueo in premessa meglio citato, è vietata, per un raggio di 200 mt. dalla perpendicolare di giacenza del presunto ordigno bellico: la balneazione, la navigazione e la sosta di natanti, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere.

I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

**Art. 2** Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio.

**Art. 3** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Messina, **08/09/2017**

p. **IL COMANDANTE**  
**C.V.(CP) Nazzeno LAGANA' t.a.**  
**IL COMANDANTE IN II^**  
**C.F.(CP) Rosario MARCHESI**